



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Luigi Fabrizio MANCUSO	Componente
Dott. Giulia IOFRIDA	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

In data 30 gennaio 2018, l'Ufficio elettorale circoscrizionale - Circoscrizione Campania 2 presso la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della lista "PARTITO DELLE BUONE MANIERE", avendo riscontrato che la lista non ha presentato candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale n. 1 della Circoscrizione Campania 2: ciò in quanto nell'ambito del collegio plurinominale n. 1 della Circoscrizione Campania 2 sono ricompresi tre collegi uninominali contrassegnati dai nn. 1, 2 e 6, mentre la lista "PARTITO DELLE BUONE MANIERE" ha presentato candidati nel solo collegio uninominale 2.

Nella stessa data del 30 gennaio 2018, il medesimo Ufficio elettorale circoscrizionale – Circoscrizione Campania 2 ha dichiarato l'inammissibilità della lista "PARTITO DELLE BUONE MANIERE", avendo riscontrato che la lista non ha presentato candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale n. 2 della Circoscrizione Campania 2: ciò in quanto nell'ambito del collegio plurinominale 2 della Circoscrizione Campania 2 sono ricompresi tre collegi uninominali contrassegnati dai nn. 3, 4 e 5, mentre la lista "PARTITO DELLE BUONE MANIERE" ha presentato candidati nei soli collegi uninominali 4 e 5.

Marco Staffiere, in qualità di presentatore delle liste, ha proposto ricorso avverso detti provvedimenti, chiedendo che venga annullata la dichiarazione di inammissibilità delle liste e che per l'effetto le stesse siano ammesse alla competizione elettorale del 4 marzo 2018 nella Circoscrizione Campania 2.

L'ufficio elettorale circoscrizionale ha presentato controdeduzioni.

Considerato che:

Nelle liste del "PARTITO DELLE BUONE MANIERE" relative ai collegi plurinominali 1 e 2 della Circoscrizione Campania 2, con riferimento ai collegi uninominali, pur essendo previsti tre collegi, sono stati presentati candidati solo per il collegio uninominale n. 2 (in relazione al collegio plurinominale n. 1) e candidati per i collegi uninominali 4 e 5 (per il collegio plurinominale n. 2), laddove il numero dei candidati per i collegi uninominali, riferibili al collegio plurinominale n. 1, avrebbe dovuto essere di tre (collegi uninominali 1, 2 e 6), e così pure per il collegio plurinominale n. 2 (collegi uninominali 3, 4 e 5).

Il ricorrente non contesta i presupposti di fatto posti dall'Ufficio centrale circoscrizionale a base dell'adozione dell'uno e dell'altro provvedimento, ma deduce la violazione del principio del soccorso istruttorio così come canonizzato dalla legge n. 241 del 1990 e del *favor participationis*, con conseguente violazione dell'art. 18-*bis*, comma 2-*bis*, del d.P.R. n. 361 del 1957. Ad avviso del ricorrente, la dimenticanza sarebbe frutto di un errore scusabile, dovuta all'inesperienza del presentatore delle liste, in quanto la volontà di presentare candidati in tutti i collegi uninominali sarebbe documentalmente comprovata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature nei collegi uninominali, sicché la lista aveva già, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, "l'accettazione autenticata di tutti i candidati in tutti i collegi uninominali".

La doglianza non è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2-*bis*, del d.P.R. n. 361 del 1957, ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità.

La presentazione di candidati non in tutti i collegi uninominali dei collegi plurinominali 1 e 2 della Circoscrizione Campania 2 determina l'inammissibilità della lista, secondo l'espressa previsione contenuta nel citato art. 18-*bis*, comma 2-*bis*.

I principi del soccorso istruttorio e del *favor participationis* trovano ingresso solo in ipotesi di sanatoria di mere irregolarità documentali, non, invece, nella ben più significativa ipotesi di vizio genetico derivante dalla mancata presentazione di candidati in tutti i collegi

uninominali del collegio plurinominale, non emendabile con presentazioni successive.

Il ricorso va pertanto rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Roma, lì 4 febbraio 2018

I componenti

*Alvino Scilla*  
*Alberto Contino*  
*Alfonso*  
*Luigi Ferrajoli*



Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi, *12/2/18* n. 3

D'URSO Dott.ssa GIUSEPPINA  
CANCELLIERE - 73